



CIRCOLARE N° 4 DEL 18 MARZO 2009

COMUNICAZIONE NOMINATIVO RLS

Come noto, l'art. 18, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo n. 81/2008, prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Con circolare 12 marzo 2009, n. 11, allegata alla presente, l'INAIL, in attuazione di quanto anticipato nella nota 3 luglio 2008 (v. AIB Notizie n. 27/2008, pagg. 13 e seg.), ha annunciato di aver istituito un'apposita procedura per l'assolvimento dell'obbligo in parola ed ha diramato le necessarie istruzioni operative. La comunicazione dei nominativi è richiesta con riferimento alla singola azienda o a ciascuna unità produttiva in cui l'azienda medesima si articola, nelle quali, secondo l'art. 47, comma 2, T.U., il RLS sia stato eletto o designato.

La comunicazione è prescritta con **cadenza annuale** e deve essere inoltrata:

- entro il termine del 31 marzo di ciascun anno;
- con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione, la scadenza per l'adempimento è fissata al **16 maggio 2009**, con riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza **in carica al 31 dicembre 2008**.

Per gli anni successivi, i datori di lavoro assolveranno all'obbligo con la prescritta comunicazione entro il termine annuale del 31 marzo, salva la possibilità di confermare, entro lo stesso termine, la situazione già presente in archivio, ove non siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato l'anno precedente.

Quanto alle modalità di inoltro, l'Istituto ha predisposto una **procedura on line**, accessibile dal sito www.inail.it attraverso l'applicazione Punto Cliente.

Per le Aziende già registrate al sito INAIL, sarà possibile accedere ai servizi di Punto Cliente e visualizzare la procedura "Dichiarazione RLS".

Per le Aziende che non abbiano ancora provveduto ad effettuare tale registrazione, la circolare, alla cui lettura per brevità si rinvia, fornisce precise indicazioni in ordine all'iter procedurale da seguire.

Al termine dell'inserimento, ed effettuato l'invio, viene rilasciata una ricevuta della comunicazione, da conservare ai fini dell'esibizione in caso di accesso ispettivo degli organi competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Solo in via eccezionale, qualora, per problemi tecnici connessi al funzionamento dell'applicazione, l'inserimento dei dati non potesse avvenire tramite l'applicazione on line, è ammessa la possibilità di inoltrare la comunicazione tramite fax al numero verde 800. 657657, utilizzando il modello appositamente predisposto e scaricabile dal sito dell'INAIL.

Si evidenzia che, al fine di uniformare le segnalazioni, devono provvedere all'adempimento anche i datori di lavoro che, nelle more del rilascio della procedura dianzi descritta, in ottemperanza alle prescrizioni del Testo Unico avessero già autonomamente inoltrato la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tramite posta o fax.

Si rammenta, infine, che l'omesso invio della comunicazione in oggetto è passibile di sanzione amministrativa pari ad euro 500,00, a norma dell'art. 55, comma 4, lett. o) del citato T.U..

ALLEGATA – circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009